

Capitolo 3 Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti relative allo scambio di servizi adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Esso si applica a tutti i settori dei servizi.

2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, a misure che riguardano i diritti di traffico aereo, comunque siano concessi, né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'Allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS³². Le definizioni del paragrafo 6 dell'Allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli da 3.4 a 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS³³ sia integrata nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini «Membro» e «territorio» utilizzati nella disposizione del GATS sono da intendersi, rispettivamente, nel senso di «Parte» e «area».

Art. 3.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS³⁴ sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
- (i) «scambi di servizi»,
 - (ii) «servizi», e
 - (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»,

³² RS 0.632.20, All. 1B

³³ RS 0.632.20, All. 1B

³⁴ RS 0.632.20, All. 1B

- (b) «prestatore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio³⁵;
- (c) «persona fisica di un'altra Parte» significa:
- (i) relativamente agli Stati dell'AELS: un residente permanente della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese ai sensi della legislazione nazionale, che risiede nell'area di un'altra Parte,
 - (ii) relativamente a Hong Kong, Cina: una persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato dell'AELS o che è residente permanente di uno Stato dell'AELS conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato e che risiede nell'area di un'altra Parte;
- (d) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica che è:
- (i) costituita o comunque organizzata ai sensi della legislazione nazionale di tale altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nell'area di:
 - (A) qualsiasi Parte, oppure
 - (B) qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche dell'altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui al sottoparagrafo (i)(A);
- oppure
- (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante presenza commerciale, che è posseduta o controllata da:
 - (A) persone fisiche di tale altra Parte, oppure
 - (B) persone giuridiche dell'altra Parte di cui al sottoparagrafo (d) (i);
- (e) le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
- (i) «misura»,
 - (ii) «fornitura di un servizio»,
 - (iii) «misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi»,
 - (iv) «presenza commerciale»,
 - (v) «settore» di un servizio,
 - (vi) «servizio fornito da un altro Membro»,
 - (vii) «prestatore monopolista di un servizio»,
 - (viii) «consumatore di servizi»,
 - (ix) «persona»,
 - (x) «persona giuridica»,

³⁵ Nel caso in cui non si fornisca o non si cerchi di fornire il servizio direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale come una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale che fornisce o cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi al di fuori del territorio in cui è fornito o si cerca di fornire il servizio.

- (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata», e
 - (xii) «imposte dirette»;
- (f) «area» significa:
- (i) relativamente a uno Stato dell'AELS:
 - (A) il suo territorio terrestre, le sue acque interne e territoriali nonché lo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto internazionale, e
 - (B) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.
 - (ii) relativamente a Hong Kong, Cina: esclusivamente il territorio e le acque all'interno dei confini della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, inclusi l'Isola di Hong Kong, Kowloon, i New Territories e le acque di Hong Kong;
 - (iii) relativamente alla Norvegia: «area» non include il territorio norvegese delle Svalbard.

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS³⁶ e con riserva dell'articolo 3.17, ogni Parte accorda immediatamente e incondizionatamente per tutte le misure contemplate nel presente capitolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Stato non Parte del presente Accordo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, essa deve notificarlo senza indugio alle altre Parti. La prima Parte è tenuta, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'integrazione nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal nuovo accordo. Qualsiasi integrazione è finalizzata a garantire l'equilibrio generale degli impegni assunti da ogni Parte in virtù del presente capitolo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, il quale è integrato nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

³⁶ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 3.5 Accesso al mercato

Fatto salvo l'articolo 3.17, una Parte non mantiene o adotta né a livello regionale né per tutto il suo territorio le misure definite nei sottoparagrafi 2 (a) (f) dell'articolo XVI del GATS^{37, 38} relative all'accesso di mercato tramite le modalità di fornitura definite nei sottoparagrafi (a) (i) dell'articolo 3.3.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

1. Fatto salvo l'articolo 3.17, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali³⁹.
2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o prestatori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.7 Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la

³⁷ RS 0.632.20, All. 1B

³⁸ Salvo altrimenti specificato nell'elenco di esenzioni di una Parte conformemente all'Allegato X, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio prestato secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (2)(a) dell'articolo I del GATS, detta Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti specificato nell'elenco di esenzioni di una Parte conformemente all'Allegato X, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio prestato secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (2)(c) dell'articolo I del GATS, detta Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali verso la sua area.

³⁹ Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno intesi come un obbligo a carico delle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti siano stranieri.

presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. (a) In attesa dell'integrazione dei risultati di cui al sottoparagrafo 4 (c), ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione nonché alle norme tecniche e ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, che essa adotta o mantiene siano:
 - (i) basate su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di prestare il servizio; e
 - (ii) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.
 - (b) Il presente paragrafo non si applica a un settore o sottosettore in cui una Parte non ha alcun obbligo in termini di accesso di mercato o di trattamento nazionale conformemente alla sua Appendice all'Allegato X.
 - (c) Se i risultati di una negoziazione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS⁴⁰ entrano in vigore, le Parti esaminano congiuntamente tali risultati e decidono se integrarli nel presente Accordo.
 - (d) Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi risultanti dall'articolo VI del GATS.
5. Nel determinare se una Parte agisce in conformità con gli obblighi previsti dal paragrafo 4, si terrà conto degli standard internazionali stabiliti da organizzazioni internazionali pertinenti⁴¹ applicati da tale Parte.
6. Ciascuna Parte stabilisce procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.8 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati a prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell'altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell'esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.
2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di uno Stato che non è Parte del presente Accordo, essa offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa l'adesione a tale accordo o intesa, esistente o futura, o di negoziare un accordo o intesa analoga. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra

⁴⁰ RS 0.632.20, All. 1B

⁴¹ L'espressione «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali le Parti possono aderire.

Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nella sua area debbano essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC e, in particolare, al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS⁴².

Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche

1. Per quanto concerne la fornitura di un servizio, il presente articolo si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e le persone fisiche di una Parte che sono impiegate da un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti la cittadinanza, lo statuto di residente permanente, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche riportate nell'elenco di esenzioni di uno Stato dell'AELS di cui all'Allegato X o nell'elenco di Hong Kong, Cina sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X, sarà consentito prestare il relativo servizio conformemente ai termini di tale elenco.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nelle rispettive aree, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini definiti nell'elenco di esenzioni degli Stati dell'AELS di cui all'Allegato X o nell'elenco di Hong Kong, Cina sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X⁴³.

Art. 3.10 Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo III^{bis} del GATS⁴⁴, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

⁴² RS 0.632.20, All. 1B

⁴³ Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una Parte e non per quelle di un'altra Parte o di uno Stato non Parte del presente Accordo non va interpretato nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti dai termini del presente capitolo.

⁴⁴ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁴⁵, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12 Pratiche commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS⁴⁶, il quale è integrato nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.13 Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte, può chiedere consultazioni *ad hoc* con tale Parte. Quest'ultima Parte è tenuta ad accondiscendere a tale richiesta⁴⁷.

2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell'articolo XV del GATS⁴⁸ con l'intento di incorporarle nel presente capitolo.

Art. 3.14 Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.15, una Parte si astiene dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale⁴⁹ (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi con gli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'applicare restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo, fatto salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di applicare restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS⁵⁰.

⁴⁵ RS 0.632.20, All. 1B

⁴⁶ RS 0.632.20, All. 1B

⁴⁷ Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

⁴⁸ RS 0.632.20, All. 1B

⁴⁹ RS 0.979.1

⁵⁰ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 3.16 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁵¹, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.17 Elenchi di esenzioni e impegni

1. Gli articoli da 3.4 a 3.6 non si applicano a:

- (a) misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità con le disposizioni enunciate dagli articoli da 3.4 a 3.6, compatibilmente, per gli Stati dell'AELS, con il relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, con il suo primo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X; e
- (b) misure che una Parte può adottare, mantenere o modificare, compatibilmente, per gli Stati dell'AELS, con il relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, con la sua seconda lista di esenzioni di cui all'Allegato X.

2. Gli impegni di una Parte risultanti dall'articolo 3.9 sono definiti, per gli Stati dell'AELS, nel relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, nel suo elenco sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X.

Art. 3.18 Modifica degli elenchi di esenzioni e impegni

Una Parte che intende modificare le sue esenzioni o i suoi impegni riportati nell'Appendice dell'Allegato X deve seguire le procedure definite dal Comitato misto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.19 Riesame

Con l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente il reciproco scambio di servizi, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o con maggiore frequenza se così convenuto, i propri elenchi di esenzioni e impegni di cui all'Allegato X, tenendo conto in modo particolare di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

⁵¹ RS 0.632.20, All. 1B

Art. 3.20 Relazione con accordi di investimento e di tassazione

Il presente capitolo non pregiudica l'interpretazione o applicazione di altri accordi internazionali di investimento e di tassazione di cui Hong Kong, Cina e uno o più Stati dell'AELS sono Parti⁵².

Art. 3.21 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- (a) Allegato VII relativo alle disposizioni sulla regolamentazione interna⁵³;
- (b) Allegato VIII relativo ai servizi finanziari;
- (c) Allegato IX relativo ai servizi di telecomunicazione; e
- (d) Allegato X contenente gli elenchi delle esenzioni e degli impegni.

⁵² Resta inteso che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie in un accordo di protezione degli investimenti di cui uno o più Stati dell'AELS sono Parti non è applicabile a presunte violazioni del presente capitolo.

⁵³ Questo Allegato si applica a Hong Kong, Cina, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Svizzera, ma non alla Norvegia.